



Città di
CAVE

città metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° 25
DEL 23.06.2020

LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI VISTA LA LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28 OTTOBRE 2002 ED IN PARTICOLARE L'ART. 65 AL FINE DI CONTRASTARE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

I L S I N D A C O

Vista la nota dell'Agencia Regionale di Protezione Civile – Aree Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile

ORDINA

A tutti i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi per ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione degli incendi, adottando le seguenti precauzioni:

1) Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno mt. 5,00 e sgombero di covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:

- a) Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile, nei luoghi confinanti con vie di transito e/o boschi;
- b) Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c) Terreni incolti;

2) Le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro **il 20 luglio 2020**;

3) Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva, (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 61/74) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di mt.5,00;

4) Ripulitura da parte di Enti interessati (ANAS, Regionali ed in concessione, Amministrazioni Provinciali e Comunali ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 61/74) presente lungo scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti e del Codice Stradale.

Su tutto il territorio comunale durante il periodo di **“grave pericolosità di rischio incendio boschivo” dal 15 Giugno al 30**

Settembre 2020, sono vietate tutte quelle azioni e quelle attività che possono determinare l'innescio di incendio.”

La non ottemperanza alle presenti disposizioni e tutte quelle azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, **l'innescio di incendio boschivo, comporta ai sensi dell'art. 10, comma 6, L.353 del 21/11/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma non inferiore ad € 1.033 e non superiore ad € 10.330.**

Nel caso in cui il mancato rispetto della presente ordinanza comporti il verificarsi di un incendio, si applicherebbe a carico dell'inadempiente anche la responsabilità dei danni che potrebbero verificarsi con conseguente applicazione di sanzioni anche di natura penale.

In caso di avvistamento incendi o situazioni di pericolo è possibile contattare:

VIGILI DEL FUOCO - 155;

PROTEZIONE CIVILE DI CAVE: 06.9581448-338.2242696-348.8006884



**IL SINDACO
ANGELO LUPI**